

1-4-9 Invest Sicily P4 Dev srl

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
va@pec.mite.gov.it

Spett.le
Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e p.c.
All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla Presidenza della Regione Siciliana
segreteria@regione.sicilia.it

Alla Regione Siciliana
Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania
soprict@certmail.regione.sicilia.it

martedì 20 febbraio 2024

Oggetto: [id: 7547] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrivoltaico della potenza di circa 150 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Vizzini (CT), in località "Santa Domenica", e di Mineo (CT). Proponente: 1-4-9 INVEST SICILY P4 DEV S.r.l. – Osservazioni al parere negativo espresso dal Ministero della Cultura con nota prot. MIC_SS-PNRR 17/01/2024 0001974-P.

La proponente 1-4-9 INVEST SICILY P4 DEV S.r.l. (P. I.V.A. 03122340213) con sede legale in Bolzano (BZ), Piazza Walther n. 22, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, sig. Jens Schulz, di seguito rassegna le proprie osservazioni al parere parzialmente negativo reso dal Ministero della Cultura (di seguito anche "MIC") con nota prot. MIC_SS-PNRR 17/01/2024 0001974-P in seno alla procedura di rilascio di Valutazione di Impatto Ambientale in merito al progetto di impianto agrivoltaico di cui all'oggetto.

Solo per completezza espositiva si rileva, preliminarmente, come il progetto sia stato destinatario di PARERE FAVOREVOLE circa la compatibilità ambientale n. 155 del 28/04/2023, rilasciato dalla Commissione Tecnica PNRR – PNIEC.

Il MIC con il parere in oggetto prescrive lo stralcio dell'area di impianto identificata come "area nord-est", la quale, invero, integra la parte più estesa e rilevante, nonché il fulcro dell'intero progetto agrivoltaico di cui si discute.

L'area stralciata, infatti, incide per circa 97 MWp rispetto alla potenza complessiva di progetto di 150 MW.

La motivazione è connessa essenzialmente alla collocazione di una limitata porzione dell'area nord-est dell'impianto di progetto in un contesto parzialmente interessato dalla visibilità dal percorso panoramico di un tratto della SS 194 Catania – Ragusa.

Ed ancora, il parere negativo in merito all'area nord-est è motivato in ragione della sua prossimità della Regia Trazzera RT n. 149 Lentini-Vizzini.

Le su estese ragioni risultano inadeguate a giustificare l'abnorme prescrizione volta allo stralcio dell'area nord-est dell'impianto.

Si proceda con ordine.

1. Contestualizzazione dell'area di progetto

Il sito di cui all'area nord-est del progetto insiste in un'area agricola, campita quale zona "E" dallo strumento urbanistico del Comune di Vizzini e, come tale, ex art. 12, comma 7 del D.Lgs. n. 387/2003, compatibile con la collocazione di impianti FER, specie, poi, nel caso in esame ove oggetto della proposta è un impianto agrivoltaico, caratterizzato da un utilizzo "ibrido" di terreni agricoli, a metà tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, che si sviluppa con l'installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica.

In particolare, mentre nel caso di impianti fotovoltaici il suolo viene reso impermeabile e viene impedita la crescita della vegetazione, (ragioni per le quali il terreno agricolo perde tutta la sua potenzialità produttiva) nell'agrivoltaico avanzato, come nel caso in oggetto, l'impianto è strutturato in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola.

Per effetto di tale tecnica, la superficie del terreno resta, infatti, permeabile e quindi raggiungibile dal sole e dalla pioggia, dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola (cfr. Cons. Stato, 11/09/2023, n. 8260).

a. Tanto premesso, si osserva come il sito di cui all'area nord-est del progetto insista in un'area non interessata da alcuno dei contesti paesaggistici censiti nel PTP di Catania (cfr. Figura 1 della Relazione tecnica allegata, estratta dal PTP di Catania, ove è stato inserito il perimetro dell'area nord est di impianto).

Tale dato oggettivo e documentale assume preliminare ed essenziale utilità ai fini della istruttoria in corso, in quanto consente di accertare come il contesto paesaggistico interessato dal sito di impianto, proprio alla luce delle valutazioni svolte dalle amministrazioni preposte a disciplinare la tutela paesaggistica mediante la redazione del PTP, sia privo di rilievo paesaggistico.

Ne consegue che tutti i richiami al PTP ed alle sue prescrizioni operati in seno al parere qui avversato sono assolutamente pretestuosi e frutto di un forzato percorso argomentativo – strumentalmente volto a dedurre elementi a supporto dello stralcio dell'area nord-est del progetto – che connota l'intero percorso argomentativo della Soprintendenza.

In tal senso, sul sito di interesse non sussiste alcuna prescrizione che vieta la realizzazione di impianti FER né, invero, per il sito in esame sussistono puntuali prescrizioni di tutela del "panorama", né della "visuale" o "dei valori percettivi del paesaggio".

b. Allo stesso modo, deve ritenersi assolutamente infondato, illegittimo e, come tale, irrilevante ai fini del decidere, il richiamo all'art. 20 comma 8 c-quater del D.Lgs. n. 199/2021 ed all'asserita collocazione dell'impianto "nell'area di rispetto (500 m per gli impianti fotovoltaici) di beni sottoposti a tutela ai sensi della parte terza del D.Lgs 42/2004 tutelato dal Piano Paesaggistico della Provincia di Catania ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. c) - Tratto panoramico della SS 194 Ragusa-Catania in località c.da Passanetello- lunghezza Km2.278,65".

L'area di rispetto identificata nel parere non esiste - né normativamente né di fatto - ed è il frutto di una fantasiosa interpretazione operata dalle Soprintendenze siciliane, già compiutamente demolita dai Giudici amministrativi.

Il TAR Sicilia ha ripetutamente evidenziato che *"l'art. 20 comma 8 c-quater del D. Lgs. 199/2021 definisca le aree "idonee" richiamando il parametro dei 500 metri dalle aree vincolate, senza per questo introdurre previsioni automaticamente ostative per le aree "non idonee", per le quali viceversa il comma 7 espressamente statuisce che "Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee" e "che, anche in questo caso, la Soprintendenza sembra fondare la prescrizione riguardante la fascia di rispetto dei 500 metri sulla mancata inclusione della relativa area tra quelle "idonee", dando così una lettura non appropriata delle disposizioni evocate"* (cfr. TAR Sicilia Palermo 08/11/2023, n. 3272; TAR Sicilia Palermo, 20/12/2023, n. 3814; TAR Sicilia Palermo, 09/02/2024, n. 495).

L'area di impianto identificata dalla Soprintendenza, dunque, non rientra nel novero delle aree ove non è ammessa la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Al contrario, una estesa porzione dell'area di progetto deve qualificarsi, ex lege, quale area idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 3, del D.Lgs. n. 199/2021, che inserisce in tale novero "le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri" (cfr. Figura 21 della Relazione tecnica).

Ed infatti, come noto, già nel 2010 era stato approvato il progetto definitivo ed oggi è in fase di cantiere il progetto volto a sostituire la SS 194 con la nuova arteria autostradale "Catania-Ragusa".

Secondo l'insegnamento della giurisprudenza amministrativa, i vincoli e le prescrizioni connessi alla presenza di un'autostrada vigono sin da quando *"la costruzione dell'autostrada era concretamente prevista e programmata"* (cfr. C.G.A.R.S., 29/06/2022, n. 773), in quanto *"Per attualizzare il vincolo non è richiesto che venga posta "la prima pietra" della futura autostrada essendo sufficiente ... che l'opera pubblica sia prevista in progetti approvati"*.

Dunque, alla luce del vigente quadro normativo e del fatto che l'arteria autostradale è già approvata, la fascia dei 300 mt dal limite del tracciato autostradale rientra tra i siti di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 3, del D.Lgs. n. 199/2021 e, pertanto, un'ampia porzione della parte nord-est dell'impianto è inserita in area, ex lege, idonea all'installazione di impianti a fonti rinnovabili (cfr. Relazione tecnica allegata, Figura 21).

c. l'impianto non rientra tra gli "interventi di rilevante trasformazione del paesaggio" disciplinati dal Piano Paesaggistico della Provincia di Catania, come erroneamente rilevato dal MIC.

Ciò, invero, alla luce del fatto che il sito interessato dall'area nord-est del progetto non è inserito in nessuno degli Ambiti paesaggistici descritti dal PTP e non è destinatario di alcun livello di tutela.

Si ricorda che *"Al fine di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, dunque, l'Amministrazione deve confrontare l'intervento con il regime di tutela eventualmente previsto dallo strumento regionale per l'area in cui ricade l'opera. Ciò induce a una considerazione: per emettere l'autorizzazione occorre prima di tutto che l'area di sedime dell'opera ricada all'interno di un suolo ricompreso in uno degli ambiti territoriali del P.P.T.R.; in caso contrario, viene meno*

ogni parametro di riferimento della valutazione della P.A. e, a ben vedere, il presupposto stesso della necessità dell'autorizzazione, non sussistendo alcun valore da tutelare" (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 29/06/2023, n. 939).

Ne consegue che quelle rese dal MIC sono affermazioni prive di riferimento alle concrete caratteristiche dell'intervento ed alla specifica disciplina di tutela dei beni paesaggistici esistenti.

Ciò in violazione dei pacifici principi procedurali in forza dei quali la valutazione dell'impatto paesaggistico non può essere formulata secondo arbitrari e personali giudizi estetici.

Alla luce delle superiori considerazioni, emerge preliminarmente come tutti i rilievi mossi dal MIC muovano da una errata contestualizzazione dell'area nord-est dell'impianto rispetto al sito individuato e, soprattutto, da un errato richiamo alla disciplina del PTP e del D.Lgs. n. 199/2021, così come sopra dimostrato.

2. Delimitazione delle competenze dell'autorità paesaggistica.

2.1 Come appurato, l'area nord-est del sito di impianto non rientra negli Ambiti paesaggistici tutelati dal PPT e, invero, ciò, anche ai sensi della novella normativa di cui al comma 3-bis del D.Lgs. n. 387/2003 implica che il relativo parere non assuma in alcun modo una portata vincolante ai fini della deliberazione della incidenza paesaggistica di un progetto FER.

Con l'approvazione del D.L. n. 13/2023, convertito con L. n. 41/2023, è stato **eliminato qualsiasi potere di intervento del Ministero della cultura nel caso di impianti localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela.**

Nel dettaglio, invero, la novella legislativa, all'art. 47 ss.mm.ii., ha soppresso il comma 2 dell'articolo 30 del Dl 77/2021 (secondo il quale nel caso di autorizzazione di impianti contermini ad aree sottoposte a tutela paesaggistica il Ministro della cultura si esprime in Conferenza di servizi con parere obbligatorio ma non vincolante e decorso tale termine l'Autorità competente provvede sulla domanda) e ha disposto che risulta *"abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"*.

Ed allora, alla luce delle superiori considerazioni e del trend normativo chiaramente informato alla finalità di circoscrivere l'intervento delle Soprintendenze entro i limiti in cui il relativo apporto deve considerarsi necessario per la tutela dell'interesse affidato alla loro cura, si ritiene di potersi concludere che, in ragione delle peculiari caratteristiche localizzative dell'iniziativa della Società, al parere – comunque non vincolante – del MIC non possa in alcun modo riconoscersi un valore di per sé ostativo alla positiva conclusione del procedimento autorizzativo dell'impianto.

2.2 Inoltre, si ribadisce come ampie porzioni dell'area nord-est di impianto rientrino in area idonea e come il Legislatore nazionale abbia previsto che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle "aree idonee" siano assoggettati ad una peculiare procedura autorizzativa semplificata, delineata dall'articolo 22 del medesimo D.lgs. n. 199/2021 (*"Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee"*) che, per quanto di interesse nel caso specifico, prevede che *"nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante"*.

Da ciò deriva, dunque, che, nel caso di specie, al parere reso dal MIC – di cui si è dimostrata e si proseguirà a dimostrare l'erroneità, nel merito – è *ex lege* riconosciuto valore **non vincolante**.

3. nel merito.

3.1 Con riferimento alla asserita incidenza dell'impianto agrivoltaico su visuali panoramiche meritevoli di tutela, deve preliminarmente stigmatizzarsi il generico iter argomentativo svolto dal MIC, aderendo alle posizioni assunte dalla Soprintendenza di Catania, il quale ha semplicemente lamentato l'incidenza dell'area nord-est dell'impianto con tali visuali, senza tuttavia approfondire, in concreto, in che misura rilevasse ai fini della tutela della bellezza panoramica asseritamente incisa e, soprattutto, senza svolgere alcun bilanciamento con l'interesse, anch'esso tutelato a livello costituzionale ed eurounitario, della diffusione delle fonti rinnovabili.

Ed anzi, quest'ultimo bilanciamento è proprio mancato.

Il MIC ha acriticamente ritenuto la presenza dell'impianto agrivoltaico lesiva e – invero strumentalmente e dimostrando una posizione conservatrice e inadeguata alla evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia – l'amministrazione preposta alla tutela si è limitata a introdurre un vetusto ed oramai sorpassato schema argomentativo che vede la produzione di energia da fonti rinnovabili quale mera attività economica privata di cui all'art. 41 Cost., che si porrebbe in contrapposizione e retrocederebbe di fronte alla astratta tutela del paesaggio. Emerge un grave difetto istruttorio, frutto di una aprioristica volontà di ridurre l'estensione dell'impianto di progetto.

A riprova della correttezza della superiore contestazione basta osservare che *“Le motivazioni del diniego (anche parziale) di autorizzazione paesaggistica alla installazione di pannelli fotovoltaici devono essere particolarmente stringenti, non essendo sufficiente che l'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica, non potendo il giudizio di compatibilità paesaggistica limitarsi a rilevare l'oggettività del “novum” sul paesaggio preesistente”* (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 29/03/2021, n.296).

Valga, altresì, l'insegnamento del Consiglio di Stato, presso il quale è invalso che occorre una severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione ed al mantenimento di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile; comparazione che non può ridursi all'esame dell'ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi, ma impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2020 n. 3696).

Ed infatti, *“come statuito da Cons. Stato, sez. VI, n. 1201/2016, “le motivazioni dell'eventuale diniego (seppur parziale) di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente che l'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica”; “Ogni nuova opera d'altronde - prosegue la decisione richiamata - ha una qualche incidenza sul paesaggio (che è costituito, secondo una delle definizioni più appropriate, dalla interazione tra le opere dell'uomo e la natura), di tal che il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare l'oggettività del novum sul paesaggio preesistente, posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile. Tali considerazioni impongono una più severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi - ivi compreso quello paesaggistico - alla realizzazione ... di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile ... Tale comparazione, infatti, nei casi in cui l'opera progettata dal privato ha una espressa qualificazione legale in termini di opera di pubblica utilità, non può ridursi all'esame della ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi, ma impone una valutazione più analitica che si*

faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti: la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici (in particolare, consentendo l'esercizio di un'agricoltura sostenibile e la conservazione dell'ecosistema, entrambe precondizioni alla conservazione del paesaggio rurale) (cfr., in tal senso, anche TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1458/2017) (cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 24/01/2024, n. 246).

Nel medesimo senso, il TAR Sicilia Catania, territorialmente competente, ha lucidamente precisato che ***"il diniego dell'assenso paesaggistico non può fondarsi sul generico richiamo all'esistenza del vincolo, né su valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve rispondere a un modello che contempli la descrizione dell'edificio e del suo contesto, e che sia volto a stabilire se il rapporto tra l'uno e l'altro possa considerarsi armonico, esplicitando, se del caso, le effettive ragioni del contrasto e delle disarmonie eventualmente ravvisati. Invero, posto che qualsiasi nuova opera è suscettibile di generare un impatto visivo sul paesaggio circostante, ovvero una sua "alterazione", il diniego dell'autorizzazione paesaggistica deve contenere una sufficiente esternazione delle peculiari ragioni per le quali si ritiene che un'opera non sia idonea a inserirsi nell'ambiente, attraverso l'esame delle sue caratteristiche concrete e l'analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare"*** (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 17 febbraio 2022, n. 501).

Nel caso di specie tale comparazione è mancata, essendosi limitati Soprintendenza e MIC ad osservare, assertivamente ed acriticamente, una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica.

Ciò che appare ancor più grave è il fatto che dalla superficiale istruttoria che emerge dal parere che si contesta si evince come il MIC non tenga conto della peculiarità del progetto in parola, un agrivoltaico, il quale integra – come rilevato in premessa – una nuova frontiera del sistema delle rinnovabili, volto a coniugare coltivazione e recupero di terreni agricoli (spesso, oramai, incolti) e del relativo ecosistema, con l'interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Invero, ***"Contrariamente a quanto accade nei progetti che utilizzano la metodica fotovoltaica, infatti, nell'agrivoltaico le esigenze della produzione agricola vengono soddisfatte grazie al recupero, da un punto di vista agronomico, di fondi che versano in stato di abbandono"*** (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11/09/2023, n. 8260).

In linea con tali coordinate, il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR) dedica un apposito settore di intervento all'agrivoltaico. Vi si afferma che il Governo punta all'implementazione: ***"... di sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura, ma contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte"***.

A riprova della correttezza della su estesa ricostruzione critica, si dimostrerà di seguito come siano del tutto generiche ed apodittiche le contestazioni puntuali mosse dal MIC nel parere in oggetto.

3.2 Sul punto, deve in ogni caso rilevarsi la inadeguatezza del PTP a fungere, tout court, da unico strumento di indagine da porre a fondamento della valutazione paesaggistica del progetto in parola.

Si tratta, infatti, di uno strumento adottato nel 2018 giusto D.A. n. 31/GAB, in epoca anteriore alla introduzione nel nostro ordinamento del D.Lgs. n. 199/2021 e delle successive innovazioni, sia in termini normativi che di approccio culturale, afferenti alla diffusione delle fonti rinnovabili.

Ad esempio, secondo la definizione dell'art. 31, comma 5, d.l. n. 77/2021, come convertito nella L. n. 108/2021, gli impianti agro-fotovoltaici sono quelli che adottano ***"soluzioni integrative innovative con montaggio di moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione"***. Al riguardo, occorre evidenziare che la Missione 2 - Rivoluzione Verde e Transizione ecologica, Componente 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità

sostenibile, per l'Agro-fotovoltaico (Investimento 1.1) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (p.n.r.r.) ha previsto lo stanziamento di 1,10 miliardi di euro, per installare da impianti agro-fotovoltaici pari a una capacità produttiva di 1,04 GW, corrispondente a una produzione di circa 1.300 GWh annui, con riduzione delle emissioni di gas serra stimabile pari a circa 0,8 milioni di tonnellate di anidride carbonica. **L'assetto attuale degli interessi – per come mutato alla luce delle modifiche normative sopra indicate – rende, dunque, incongrua una valutazione sull'installazione degli impianti agro-fotovoltaici incentrata su una programmazione che non tiene conto delle recenti evoluzioni in tema di rinnovabili** (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 11/04/2022, n. 586).

3.3 In merito alla intervisibilità dell'area nord-est di impianto da alcuni beni isolati (masserie), la Relazione allegata comprova come questa sia del tutto assente ovvero limitata a porzioni ristrette di impianto.

In ogni caso, come osservato, nel parere manca ogni bilanciamento tra la – asseritamente perseguita – tutela del paesaggio e la diffusione delle rinnovabili, resa anche alla luce di un'effettiva indagine sulla ritenuta intervisibilità delle aree interessate dall'agrivoltaico.

In ogni caso, la presenza delle masserie indicate comprova come anche le aree prospicienti al sito di impianto siano storicamente antropizzate, ragion per cui esse integrano prova del fatto che il paesaggio si presta alla coesistenza con le opere dell'uomo.

3.4 La c.d. area delle "Concerie", invece, non ha nessuna intervisibilità con le aree di impianto (cfr. Figura 6).

3.5 **Paradossale è il rilievo critico mosso dal MIC avverso la realizzazione dell'area nord-est dell'impianto e connesso al fatto che una porzione dell'area di impianto è contigua alla Regia Trazzera RT 149.**

Ciò, in ragione del fatto che il progetto presentato dalla Proponente prevede il ripristino della Regia Trazzera, la quale, come emerge anche dalle immagini fotografiche riprodotte nel parere è, oggi, in totale stato di abbandono e parzialmente occupata da coltivazioni.

Sul punto, anche i richiami al PTP sono inconferenti ed errati.

Invero, le aree contestuali alla Regia Trazzera non sono soggette ad alcun regime specifico di tutela paesaggistica.

In ogni caso, il progetto è rispettoso delle generali indicazioni rese dall'art. 18 del PTP in merito alla viabilità storica

Il progetto, infatti, prevede il ripristino del sito della Regia trazzera nella sua estensione storica e con la delimitazione della stessa mediante la realizzazione di muretti a secco e mediante la collocazione di essenze arbustive tipiche per una fascia di 10 mt per lato.

Orbene, in tal modo si realizzerà una schermatura tale da consentire a chi volesse percorrere la Regia Trazzera di non incontrare con lo sguardo l'area d'impianto. Tale rilievo, già introdotto in progetto e ingiustificatamente non rilevato dalla Soprintendenza e dal MIC, viene spiegato nelle Figure nn. 7,8 e 9 della Relazione tecnica, dalle quali emerge come un soggetto che si trovasse a camminare sulla Regia trazzera non potrebbe notare alcuna intervisibilità con l'impianto proprio per le misure messe in campo dalla Società.

Sul punto, peraltro, si segnala come il PTP non preveda specifiche prescrizioni in merito alla tutela delle aree contigue alla Regia trazzera ovvero alla intervisibilità di opere dal relativo sito.

Ne consegue che, paradossalmente, l'opzione zero, ossia quella perseguita dal MIC con lo stralcio dell'area nord-est dell'impianto perseguirebbe l'unico obiettivo di impedire la manutenzione ed il ripristino della Regia trazzera, così come previsto nel progetto.

Tale misura, peraltro, è abnorme in quanto, **per la maggior parte della sua estensione (porzione centrale e meridionale, Figure 10 e 11), alla luce dei caratteri geomorfologici dell'area, l'area d'impianto non è nemmeno visibile dalla Regia Trazzera e, dove ciò è astrattamente possibile l'effetto è annullato dalle opere di mitigazione proposte.**

È evidente il cattivo utilizzo dei poteri di tutela paesaggistica qui fatto dall'Amministrazione, la quale, pur di non far realizzare il progetto agrivoltaico (coerente con la tutela dell'ambiente

e delle aree agricole) preferisce che la Regia trazzera non venga ripristinata con opere idonee, in ogni caso, a garantirne la separazione sia fisica che in termini visuali, dall'impianto. Emerge lampante, dunque, il difetto istruttorio che connota l'intero percorso argomentativo del parere, così come denunciato sopra.

3.6 Con riferimento all'asserito conflitto dell'area nord-est dell'impianto con il percorso panoramico della SS 194 deve, ancora una volta, stigmatizzarsi la genericità della valutazione svolta dalla Soprintendenza e dal MIC, che hanno preteso il totale stralcio di tale rilevantissima porzione di impianto in difetto di una concreta indagine in merito alla effettiva incidenza della stessa rispetto al panorama che si vorrebbe tutelare.

Sul punto valgono i ragionamenti svolti sub. 3.1 e, dunque, alla presente contestazione si attaglia perfettamente la giurisprudenza ivi menzionata.

Ed infatti, dalle tavole allegata alla Relazione tecnica trasmessa unitamente alle presenti osservazioni si evince che l'intervisibilità dalla SS 194 è limitata e che, in particolare, essa risulta totalmente esclusa rispetto alla porzione centro-meridionale dell'area di progetto in parola.

Tale limitata intervisibilità, contrariamente a quanto in astratto sostenuto dal MIC, potrà essere comunque mitigata dalla prescrizione di una fascia verde (cfr. Figura 20).

Dunque, come insegna la oramai consolidata giurisprudenza amministrativa, un giudizio aprioristico basato sulla mera incidenza di una nuova opera sul paesaggio non integra adeguata motivazione per l'emissione di un parere negativo in merito all'intervento esaminato.

Inoltre, il MIC continua ad ignorare il fatto che il tratto della SS 194 che corre parallelo all'area nord-est dell'impianto di progetto (per circa 2.200 mt e non per 2.278 km come scritto nel parere!) è in corso di sostituzione mediante la realizzazione dell'autostrada "Catania - Ragusa", il cui tracciato sarà realizzato "in trincea"; verrà meno, dunque, il percorso panoramico in discussione.

Anche sotto tale profilo emerge la inadeguatezza del PTP quale strumento istruttorio, in quanto quest'ultimo non tiene conto di tali novità infrastrutturali e, pertanto, le valutazioni ivi svolte risultano oramai superate e non applicabili al caso di specie.

Alla luce di quanto sopra dedotto, tutti i rilievi mossi dal MIC nel parere avverso ed il connesso stralcio dell'area di impianto nord-est devono essere respinti in quanto basati su presupposti errati, infondati ed illegittimi e, in ogni caso, su un'opinione non vincolante ai fini della deliberazione dell'iter di rilascio del provvedimento di V.I.A..

4. In subordine.

Le superiori considerazioni, oltre a comprovare come l'integrale stralcio dell'area di impianto nord-est sia abnorme e sproporzionata rispetto alla sua effettiva incidenza sui beni paesaggistici asseritamente tutelati, denunciano, altresì, un ulteriore e lampante vizio istruttorio.

Ed infatti, manca una valutazione di eventuali alternative alla soluzione proposta mediante il totale stralcio dell'area nord-est dell'impianto di progetto.

Sul punto, si ricorda che *"lo sforzo dell'Amministrazione pubblica di identificare soluzioni alternative avrebbe dovuto essere particolarmente intenso, non potendo esso limitarsi al mero respingimento dell'iniziativa, altrimenti finendosi per applicare nei fatti una preclusione generalizzata che, come visto, non è coerente con il quadro normativo"* (cfr. TAR Molise, 15 gennaio 2018, n. 15).

Nello specifico, fermo restando che si è sopra ampiamente dedotto in ordine alla inadeguatezza e genericità dei rilievi mossi dal MIC, nonché, ancora, in merito alla limitata, effettiva, incidenza delle aree di impianto sulle vedute che si vorrebbe tutelare (mitigabili con inserimenti di fasce verdi e, in ogni caso, non più attuali alla luce della prossima sostituzione del tracciato della SS 194 con un'arteria autostradale realizzata "in trincea"), **in estremo**

subordine e nel contesto di una procedimento ispirato alla leale collaborazione con l'Amministrazione procedente, si propone all'esame di Codesta Spett.le MASE una soluzione che preveda il parziale stralcio dell'unica porzione del sito d'impianto nord-est connotato da una possibile, maggiore, intervisibilità, delimitata nella Figura 22 dal rettangolo realizzato con tratto rosso.

Allo stesso modo, al fine di offrire, in uno spirito di leale collaborazione, ulteriori soluzioni tecniche a mitigazione degli asseriti (ma non dimostrati) impatti con la Regia Trazzera, la società potrebbe estendere da 10 a 20 mt la estensione della fascia arborea prevista a delimitazione del perimetro d'impianto dal confine di tale asse viario.

5. Conclusioni

Alla luce delle superiori considerazioni, si ritiene di aver fornito adeguati elementi affinché Codesta Spett.le Amministrazione – in coerenza con il parere n. 155 del 28/04/2023 – possa superare la posizione assunta, comunque in maniera non vincolante, dal MIC, la quale risulta in ogni caso illegittimamente ed ingiustificatamente negativa nella parte in cui si stralcia l'intera parte nord-est dell'impianto di progetto.

Si chiede, pertanto, che il procedimento di concluda con il rigetto della prescrizione "A1" di cui al parere prot. MIC_SS-PNRR 17/01/2024 0001974-P e, di conseguenza, con il rilascio di un provvedimento VIA integralmente positivo rispetto al progetto presentato.

In subordine, si chiede di esitare il provvedimento Valutazione di Impatto Ambientale accogliendo le soluzioni proposte al superiore paragrafo 4 ed alla Figura 22 della Relazione tecnica, con salvezza delle porzioni ulteriori dell'area nord-est dell'impianto.

Distinti saluti.

Bolzano,



1-4-9 INVEST SICILY P4 DEV S.r.l.
Legale rappresentante n.q.